

*Al comma 1, sostituire le parole: della madre fino a: codice civile, con le seguenti:*  
, ai sensi del codice civile,

**8. 13.** Bolognesi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Ogni individuo ha diritto a conoscere la propria identità genetica entro i limiti previsti dalla presente legge. Per i minori nati da fecondazione eterologa l'identità genetica è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

**8. 10.** Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)**

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).*

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 9.**

*(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).*

*Sopprimerlo.*

**9. 4.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9. (Disconoscimento della paternità).** - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 9. - 1.** Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impu-

gnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

**\*9. 13.** Bolognesi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. (*Divieto del disconoscimento della paternità*). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. (*Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre*). - 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione artificiale di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione artificiale non può dichiarare la volontà di

non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**9. 14.** Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. - 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo acquisito ai sensi dell'articolo 8 non è ammessa l'azione di disconoscimento della paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita in relazione alle quali sia stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Il riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 8 non può essere impugnato per difetto di veridicità ai sensi dell'articolo 263 del codice civile a meno che non si provi la sussistenza delle circostanze indicate nel comma 2.

**9. 3.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 5.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere la seguente: ancorché.*

**9. 2.** Giulio Conti, Castellani, Mussolini, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,*

**\* 9. 6.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,*

**\* 9. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,*

**\* 9. 15.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Petrella, Buffo.

*Al comma 1, sostituire le parole: il coniuge o il convivente con le seguenti: il soggetto.*

**9. 8.** Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 9. 9.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 9. 10.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.*

**\*\*9. 11.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 2, sostituire le parole: non può con la seguente: può.*

**\*\*9. 12.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

**9. 1.** Mussolini, Giulio Conti, Castellani, Gianni Mancuso, Lisi.

**(Approvato)**

**(A.C. 47 ed abb. - Sezione 4)**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

## CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE  
AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE  
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE  
MEDICALMENTE ASSISTITA

## ART. 10.

*(Strutture autorizzate).*

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE  
AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONEDELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE  
MEDICALMENTE ASSISTITA

## ART. 10.

*(Strutture autorizzate).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. - 1. Le strutture in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistita sono autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.** *(Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. *(Strutture autorizzate).* - 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. (*Strutture autorizzate*). - 1. Gli interventi di procreazione artificiale sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 16.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse oltre a quelli già previsti dalla presente legge;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli, che dovranno avere periodicità almeno semestrale, sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: e private autorizzate fino alla fine dell'articolo con le seguenti: e nelle strutture private accreditate dalle regioni e iscritte nel registro di cui all'articolo 11.*

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità e i criteri di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

3. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 2. Bolognesi, Zanotti, Bogi.**

*Al comma 2, sostituire l'alinnea con il seguente: Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: fino al sesto mese successivo fino alla fine del*

*comma, con le seguenti:* fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 4** (*Nuova formulazione*) Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* deliberazione del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

**10. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* con parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

**10. 7.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* e dei casi di revoca, *con le seguenti:* e i criteri di revoca.

**10. 3.** Zanotti, Battaglia.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* oltre a quelli già previsti dalla presente legge.

**10. 5.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola:* controlli *aggiungere le seguenti:* , che dovranno avere periodicità almeno semestrale,

**10. 6.** Cima, Zanella, Lion.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale limitatamente ai casi previsti dalla presente legge.*

**10. 9.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)**

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 11.

(Registro).

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. (Registro). - 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro

nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

- a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
- b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;
- c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;
- d) il numero dei nati morti;
- e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;
- f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. — (*Registro*). — 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione artificiale adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione artificiale.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 22 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. — (*Registro*). — 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.

2. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed un efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate.

**11. 3.** Bolognesi, Battaglia, Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bogi.

*Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **11. 4.** Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole: È istituito aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **11. 5.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

**11. 2.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire le parole: e degli utenti con le seguenti: , degli utenti e delle espressioni associative della società civile.*

**11. 6.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

*Al comma 5, sostituire le parole: delle autorità competenti con le seguenti:* dell'autorità competenti. Esse dovranno, comunque, tenere aggiornato un registro dal quale si evinca il numero degli embrioni prodotti da ciascun processo di fecondazione extracorporea, ogni informazione su gameti impegnati nel processo, la data della fecondazione e quella del trasferimento in utero ed il numero di embrioni effettivamente trasferito.

**11. 7.** Di Virgilio, Burani Procaccini, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Caminiti, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Gargagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani, Ercole, Lucchese, Massidda.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 1. Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.**

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai

casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**11. 02.** Maura Cossutta. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — (*Divieti*). — 1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 5.

b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

c) il prelievo di gameti da cadavere;

d) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del Capo IV e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 10.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — (*Sanzioni penali*). — 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dalla presente legge o i requisiti soggettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.911 euro a 25.823 euro.

2. Chiunque contravvenga alle sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettere a), e b) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.823 euro a 183.291 euro.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera c) è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.

4. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti previsti dalla presente legge si applica la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni.

**11. 06.** Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — (*Divieti*). — 1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;

b) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

c) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8 e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di pre-

stato o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.

**11. 03.** Maura Cossutta. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — (*Divieti*). — 1. Sono vietati:

a) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

b) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate dalla presente legge e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati.

**11. 05.** Battaglia, Labate, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella, Bogi, Giacco. (*Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno*).

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — (*Divieto di clonazione umana*). — 1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

**11. 04.** Maura Cossutta.

**(A.C. 47 ed abb. — Sezione 6)**

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

CAPO V

SANZIONI

ART. 12.

(*Sanzioni*).

1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno.

Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

CAPO V

SANZIONI

ART. 12.

(*Sanzioni*).

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. — (*Sanzioni penali*). — 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro a 25.000 euro.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *d)*, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 103.000 euro.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16,

comma 4, lettera *d)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. — (*Sanzioni*). — 1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 7 della presente legge.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. — (*Sanzioni*). — 1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di pro-

creazione artificiale vietate ai sensi della presente legge, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 15, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 15 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate viene revocata.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
12. 100. DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.*

\* **0. 12. 100. 1.** Mussolini, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.*

\* **0. 12. 100. 7.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.*

\* **0. 12. 100. 15.** Moroni, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Boato, Villetti, Craxi.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.*

\* **0. 12. 100. 20.** Bolognesi, Zanotti, Innocenti.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 1.*

\* **0. 12. 100. 22.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3 con le seguenti: dalla presente legge.*

**0. 12. 100. 11.** Cima, Boato.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 1 dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.*

**0. 12. 100. 51** Ercole, Cè, Francesca Martini.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.*

**0. 12. 100. 2.** Mussolini, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.*

\* **0. 12. 100. 3.** Mussolini, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.*

\* **0. 12. 100. 8.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.*

\* **0. 12. 100. 16.** Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 2.*

\* **0. 12. 100. 23.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: stabilmente da almeno tre anni.*

**0. 12. 100. 17.** La Russa, Mussolini.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, dopo le parole: non conviventi aggiungere le seguenti: da almeno diciotto mesi.*

**0. 12. 100. 18.** La Russa, Mussolini.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: o, comunque, in età non potenzialmente fertile.*

**0. 12. 100. 4.** Mussolini, Boato.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 2, dopo le parole: è punito aggiungere le seguenti: con la reclusione sino a tre anni e.*

**0. 12. 100. 52.** Ercole, Cè, Francesca Martini.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: con la reclusione fino a tre anni e.*

**0. 12. 100. 5.** Mussolini, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: da 50.000 a 100.000 euro con le seguenti: da 100.000 a 300.000 euro.*

**0. 12. 100. 12.** Cima, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443.

**0. 12. 100. 6.** Mussolini, Boato.

**(Approvato)**

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per l'accertamento del requisito della convivenza così come indicata nel comma precedente, il medico può avvalersi di una dichiarazione sottoscritta dalla coppia richiedente. In caso di dichiarazione mendace si applica, nei confronti dei dichiaranti, la pena prevista nell'ultima parte del comma precedente.

**0. 12. 100. 19.** La Russa, Moroni, Giulio Conti, Garnerò Santanché.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e l'interdizione per due anni dall'esercizio della professione.*

**0. 12. 100. 24.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 4, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 100.000 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.*

**0. 12. 100. 25.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, dopo le parole: e l'esportazione aggiungere le seguenti: , a titolo oneroso ovvero gratuito,*

**0. 12. 100. 13.** Cima, Boato.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: embrioni aggiungere: o, a titolo oneroso.*

**0. 12. 100. 55.** Finocchiaro.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 5, sopprimere le parole: o la surrogazione di maternità.*

**0. 12. 100. 26.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 5, dopo le parole: surrogazione di maternità inserire le seguenti: a scopo di lucro.*

**0. 12. 100. 63.** Giordano, Valpiana, Deiana.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Chiunque realizza in qualsiasi forma l'importazione e l'esportazione di

embrioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100 a 300 mila euro.

*Conseguentemente al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: e 5-bis.*

**0. 12. 100. 50.** Cè, Ercole, Francesca Martini.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Chiunque si rende intermediario, a fini di lucro, di pratiche di surrogazione di maternità è punito con la multa da 50.000 a 100.000 euro e con la sospensione per due anni dalla professione medica o dai pubblici uffici.

**0. 12. 100. 27.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

**0. 12. 100. 28.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 7, sostituire le parole: l'uomo o la donna con le seguenti: i soggetti.*

**0. 12. 100. 29.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100 della Commissione, comma 7, dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: e 5.*

**0. 12. 100. 64.** Giordano, Valpiana, Deiana.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 8.*

**0. 12. 100. 9.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 8, dopo le parole: degli illeciti aggiungere la seguente: penali.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli illeciti amministrativi costituiscono fatto rilevante ai fini delle responsabilità disciplinari.*

**0. 12. 100. 21.** Zanotti, Bolognesi, Innocenti.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sopprimere il comma 9.*

**0. 12. 100. 10.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole da: del presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: della presente legge è revocata.*

**0. 12. 100. 14.** Cima, Boato.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, comma 9, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: è revocata.*

**0. 12. 100. 30.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*All'emendamento 12. 100. della Commissione, sostituire il titolo del Capo V con il seguente: Sanzioni.*

**0. 12. 100. 31.** Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

*(Divieti generali e sanzioni).*

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro,

4. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

5. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

6. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni, e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

7. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 6.

9. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

*Conseguentemente sostituire il titolo del CAPO V con il seguente: (Divieti e sanzioni).*

**12. 100.** (Nuova Formulazione). La Commissione.

*(Approvato)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. — 1. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza aver raccolto il consenso secondo le modalità dell'articolo 6 o in strutture diverse da quelle dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o in violazione della prima parte del comma 4 dell'articolo 13, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi importa, esporta o fa commercio di gameti ed embrioni, effettua una surrogazione di maternità, crea un embrione con gameti di persone decedute ovvero trasferisce in utero il gamete di persona deceduta.

3. Chiunque viola i divieti e gli obblighi indicati dall'articolo 13, commi 1 e 3, è punito con la pena della reclusione da 3 a 10 anni.

4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 non sono puniti l'uomo e la donna a cui sono applicate le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

5. Per la violazione dell'articolo 13, comma 5, si applica l'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

6. È nullo ogni accordo avente ad oggetto i comportamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura nel cui interno è eseguita una delle pratiche punite ai sensi dei commi 2 e 3 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni e nel caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

**12. 3.** Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Volonté, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Gargnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Giulio Conti, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini, Massidda.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Chiunque realizzi in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con una sanzione da 50.000 euro a 300.000 euro.

**12. 21.** Zanotti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.*

**\*12. 4.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: vietate ai sensi fino a: all'articolo 5, o.*

**\*12. 5.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.